

**CIRCOLARE INFORMATIVA 29/09**

Milano, 16 luglio 2009


**OGGETTO:** Disposizioni attuative delle misure di cui all'art. 9, commi 3 e 3-bis relative alla velocizzazione, anche attraverso garanzie della Sace s.p.a., dei pagamenti da parte della Pubblica Amministrazione

Si trasmettono per opportuna conoscenza, i decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze attuativi delle disposizioni di cui all'art. 9, commi 3 e 3-bis relative alla velocizzazione, anche attraverso garanzie della Sace s.p.a., dei pagamenti da parte della Pubblica Amministrazione, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 157 del 9 luglio 2009.

Cordiali saluti

Il Segretario Generale  
 Prof. Alessandro Carretta

DISTRIBUZIONE			
ASSOCIATI ORDINARI E CORRISPONDENTI		ASSOCIATI SOSTENITORI	
ABF FACTORING	Ettore SINNONA	SCIUME' & ASSOCIATI	Marco CUPIDO
AOSTA FACTOR	Enrico DEHO'	SEFIN	Claudia NEGRI
BANCA CARIGE	Elvio BORRA	STUDIO LEG. ASSOCIATO in associazione con Clifford Chance	Rita RIPPA
BANCA IFIS	Alberto STACCIONE	STUDIO LEG. AVV. PILATO	Paolo VERRECCHIA
BANCO di DESIO e della BRIANZA	Direzione Generale	STUDIO LEG. GIOVANARDI FATTORI	Segreteria Generale
BARCLAYS BANK	Francesco MAZZITELLI	STUDIO LEG. LUPI E ASSOCIATI	Massimo LUPI
BCC FACTORING	Mattia SERENA	VISIANI STONE	Simona DI VARA
CENTRO FACTORING	Servizio Affari generali		
COFACE FACTORING ITALIA	Direzione Generale		
CREDEMFACTOR	Direzione Generale		
DETTO FACTOR	Mirko RUBINI		
EMIL-RO FACTOR	Paolo LICCIARDELLO		
ENEL.FACTOR	Direzione Generale		
EUROFACTOR ITALIA	Ivan TOMASSI		
FACTORCOOP	Direzione Generale		
FACTORIT	Antonio DE MARTINI Marziano BOSIO		
FARMAFACTORING	Direzione Generale		
FERCREDIT	Rossella BOGINI		
FIDIS	Luigi MATTA		
FORTIS COMMERCIAL FINANCE	Stefano SCHIAVI		
GE CAPITAL FINANCE	Direzione Generale		
GE CAPITAL FUNDING SERVICES	Luca PIGHI		
GENERALFINANCE	Direzione Generale		
IBM ITALIA SERV. FINANZ.	Gianfranco LANZA		
IFITALIA	Direzione Generale		
INTESA SANPAOLO	Direzione Generale		
MEDIOFACTORING	Sandra MALANCA		
MPS Leasing & Factoring	Direzione Generale		
RIESFACTORING	Rossano FOLZINI		
SERFACTORING	Direzione Generale		
SG FACTORING	Direzione Generale		
SIS.PA.	Gianluigi RIVA		
UBI FACTOR	Gianpiero BERTOLI		
UNICREDIT FACTORING	Fausto GALMARINI		



## Ministero dell'Economia e delle Finanze

Decreto del 19/05/2009

### Titolo del provvedimento:

Modalita' per favorire l'intervento della "SACE S.p.A." nella prestazione di garanzie finalizzate ad agevolare la riscossione dei crediti vantati dai fornitori di beni e servizi, nei confronti delle amministrazioni pubbliche e a sostenere il finanziamento per l'acquisto di veicoli.  
(Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 125 del 09/07/2009)

### Preambolo

Preambolo.

**Testo: in vigore dal 09/07/2009**

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA  
E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, recante "Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale", (di seguito decreto-legge n. 185/2008) e, in particolare, l'art. 9, comma 3 il quale stabilisce che "Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalita' per favorire l'intervento delle imprese di assicurazione e della SACE s.p.a. nella prestazione di garanzie finalizzate ad agevolare la riscossione dei crediti vantati dai fornitori di beni e servizi nei confronti delle amministrazioni pubbliche, con priorita' per le ipotesi nelle quali sia contestualmente offerta una riduzione dell'ammontare del credito originario";

Visto il decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, recante "Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi", (di seguito decreto-legge n. 5/2009) e, in particolare, l'art. 6, comma 1 il quale prevede che "Con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'art. 9, comma 3, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono stabilite anche le modalita' per favorire l'intervento della SACE s.p.a. nella prestazione di garanzie volte ad agevolare la concessione di finanziamenti per l'acquisto degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei veicoli commerciali di cui all'art. 1" (comma 1);

Visto il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, relativo alla trasformazione di SACE in societa' per azioni e in particolare l'articolo 6, comma 9, il quale stabilisce che gli impegni assicurativi della SACE S.p.A. sono garantiti dallo Stato nei limiti indicati dalla legge di approvazione del bilancio dello Stato distintamente per le garanzie di durata inferiore e superiore a ventiquattro mesi;

Vista la legge 22 dicembre 2008, n. 204, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009 e del bilancio pluriennale per il triennio 2009-2011, e in particolare l'art. 2, commi 4 e 5, i quali fissano i limiti degli impegni assumibili dalla SACE S.p.A. con la garanzia dello Stato;

Visto l'accordo quadro siglato tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Associazione Bancaria Italiana in data 25 marzo 2009, ai sensi dell'art. 12 del decreto-legge n. 185/2008 convertito con modificazioni dalla legge n. 2/2009 che prevede tra l'altro, che le banche individuino idonee modalita' per garantire adeguati livelli di liquidita' ai creditori della pubblica amministrazione per la fornitura di beni e servizi;

Considerata la necessita', nell'attuale fase congiunturale, di favorire,

ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 3 del decreto-legge n. 185/2008, il finanziamento dell'attività economica, garantendo liquidità alle imprese che vantano crediti nei confronti di amministrazioni pubbliche per la fornitura di beni e servizi;

Considerata altresì la necessità di sostenere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 1, del decreto-legge n. 5/2009, il finanziamento per l'acquisto di autoveicoli, motoveicoli e veicoli commerciali ecologici;

Considerato che occorre al contempo assicurare il pieno supporto alle attività di esportazione delle imprese italiane nell'attuale fase di contrazione del commercio internazionale;

Decreta:

#### art. 1

Riscossione dei crediti vantati dai fornitori di beni e servizi nei confronti delle amministrazioni pubbliche.

#### Testo: in vigore dal 09/07/2009

Al fine di agevolare la riscossione dei crediti vantati dai fornitori di beni e servizi nei confronti delle amministrazioni pubbliche, SACE S.p.A., a condizioni di mercato, può:

a) assicurare e garantire i rischi connessi a finanziamenti accordati da banche o intermediari finanziari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni ed integrazioni, in relazione a crediti vantati nei confronti delle amministrazioni pubbliche;

b) riassicurare e co-assicurare le polizze assicurative rilasciate da imprese di assicurazione, autorizzate all'esercizio del ramo di cui all'art. 2, comma 3, n. 14, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni ed integrazioni, a copertura del rischio di mancata riscossione dei crediti vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni nei termini indicati nelle condizioni di polizza.

#### art. 2

Finanziamento per l'acquisto di autoveicoli, motoveicoli e veicoli commerciali.

#### Testo: in vigore dal 09/07/2009

Al fine di sostenere, nell'attuale congiuntura economico-finanziaria, il finanziamento per l'acquisto di autoveicoli, motoveicoli e veicoli commerciali, SACE S.p.A., a condizioni di mercato, può:

a) assicurare e garantire i rischi connessi ai finanziamenti concessi da banche e intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni ed integrazioni, per l'acquisto degli autoveicoli, motoveicoli e veicoli commerciali indicati dall'art. 1 del decreto-legge n. 5/2009;

b) riassicurare e coassicurare le polizze assicurative rilasciate da imprese di assicurazione, autorizzate all'esercizio del ramo di cui all'art. 2, comma 3, n. 14, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni ed integrazioni, a copertura dei rischi connessi ai finanziamenti concessi da banche e intermediari finanziari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni ed integrazioni per l'acquisto degli autoveicoli, motoveicoli e veicoli commerciali indicati dall'articolo 1 del decreto-legge n. 5/2009.

#### art. 3


Modalità operative.

#### Testo: in vigore dal 09/07/2009

SACE S.p.A., nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria e di quanto previsto dal proprio statuto, nonché nei limiti degli impegni assumibili annualmente con garanzia dello Stato ai sensi della legge di approvazione del bilancio previsionale dello Stato, definisce, in base alle proprie regole di governo, le modalità operative relativamente a quanto previsto nei precedenti articoli 1, e 2, tenendo comunque conto dell'esigenza di sostenere i crediti all'esportazione.

Decreto del 19/05/2009

Il presente decreto sara' inviato ai competenti Organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.



## Ministero dell'Economia e delle Finanze

Decreto del 19/05/2009

### **Titolo del provvedimento:**

Disciplina delle modalita' di attuazione dell'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.2, concernente la certificazione di crediti, da parte delle regioni e degli enti locali debitori, relativi alla somministrazione di forniture o di servizi.

(Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 157 del 09/07/2009)

### **Preambolo**

Preambolo.

### **Testo: in vigore dal 09/07/2009**

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA  
E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, recante "Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale", (di seguito decreto-legge n. 185/2008);

Visto, in particolare, l'art. 9, comma 3-bis, del citato decreto-legge n. 185/2008, che prevede quanto segue: "Per l'anno 2009, su istanza del creditore di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti, le regioni e gli enti locali, nel rispetto dei limiti di cui agli articoli 77-bis e 77-ter del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, possono certificare, entro il termine di venti giorni dalla data di ricezione dell'istanza, se il relativo credito sia certo, liquido ed esigibile, al fine di consentire al creditore la cessione pro soluto a favore di banche o intermediari finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente. Tale cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto, a far data dalla predetta certificazione, che puo' essere a tal fine rilasciata anche nel caso in cui il contratto di fornitura o di servizio in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto escluda (escluda) la cedibilita' del credito medesimo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalita' di attuazione del presente comma";

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria", ed in particolare gli arti 77-bis e 77-ter concernenti il Patto di stabilita' interno per enti locali e regioni;

Visto il decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76, recante "Principi fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e di contabilita' delle regioni, in attuazione dell'art. 1, comma 4, della legge 25 giugno 1999, n. 208, ed in particolare gli artt. 18 e 19 concernenti, rispettivamente, gli impegni di spesa e il pagamento delle spese delle Regioni;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante Testo Unico degli Enti locali e, in particolare:

gli articoli 182-185 che individuano e disciplinano le fasi di gestione della spesa degli enti locali;

l'art. 191, concernente regole per l'assunzione di impegni e l'effettuazione di spese che prevede, tra l'altro, che "gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria";

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato e, in particolare, gli artt. 69 e 70 in materia di cessione dei crediti nei confronti della Pubblica Amministrazione;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, concernente il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato;

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni concernente la riforma di alcune norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 ed, in particolare, l'art. 117 concernente la cessione dei crediti derivanti da contratti di servizi, forniture e lavori;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 con il quale e' stato emanato il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (testo A);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante le disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito e, in particolare, l'art. 48-bis, concernente "Disposizioni su pagamenti delle pubbliche amministrazioni";

Considerato che ai fini della definizione di credito certificabile occorre fare riferimento:

all'impegno di spesa che, sorto a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata, determina la somma da pagare, il soggetto creditore, la ragione del credito e costituisce vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'ambito della disponibilita' del pertinente capitolo di spesa;

alla liquidazione che costituisce la successiva fase del procedimento di spesa attraverso la quale in base ai documenti ed ai titoli atti a comprovare il diritto acquisito del creditore, si determina la somma certa e liquida da pagare nei limiti dell'ammontare dell'impegno definitivo assunto;

Dovendosi procedere alla disciplina delle modalita' di attuazione del citato art. 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, in modo da assicurare liquidita' alle imprese che risultano titolari di crediti riconosciuti o certificati dalle amministrazioni pubbliche debentrici;

Decreta:

#### art. 1

Compiacimento dell'istanza di certificazione del credito e presentazione all'Amministrazione debitrice.

#### Testo: in vigore dal 09/07/2009

1. I titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle regioni e degli enti locali per somministrazioni, forniture e appalti, possono presentare, entro il 31 dicembre 2009, all'amministrazione debitrice istanza di certificazione del credito, redatta utilizzando il modello "Allegato 1" al presente decreto, ai fini della cessione del medesimo credito pro soluto a banche o intermediari finanziari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Il responsabile dell'Ufficio di Ragioneria dell'amministrazione debitrice, nel termine di 20 giorni dalla ricezione dell'istanza, riscontrati gli atti d'ufficio, puo' certificare, utilizzando il modello "Allegato 2" al presente decreto, che il credito e' certo, liquido ed esigibile, ovvero puo' rilevare l'insussistenza o l'inesigibilita' dei crediti, dandone tempestiva comunicazione all'interessato. Le regioni e gli enti locali assoggettati al patto di stabilita' interno devono indicare nella certificazione il periodo temporale entro il quale procederanno al pagamento in favore delle banche e degli intermediari finanziari

dell'importo certificato e le relative modalita', nel rispetto dei limiti consentiti dagli articoli 77-bis e 77-ter del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

3. Prima di rilasciare la certificazione, per i crediti di importo superiore a diecimila euro, il responsabile dell'Ufficio di Ragioneria dell'amministrazione debitrice procede alla verifica prescritta dall'art. 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, secondo le modalita' disciplinate dal regolamento di attuazione adottato con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008, n. 40. Nel caso di accertata inadempienza all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o piu' cartelle di pagamento, la certificazione potra' essere resa al netto delle somme ancora dovute.

4. Nel caso di esposizione debitoria del creditore nei confronti dell'amministrazione debitrice, il credito puo' essere certificato, e conseguentemente ceduto, al netto della compensazione tra debiti e crediti del privato, opponibile esclusivamente da parte dell'amministrazione debitrice.

5. La certificazione del credito costituisce idoneo titolo giuridico ai fini della cessione dei crediti, ai sensi dell'art. 70, comma 3, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

6. La cessione del credito avviene nel rispetto delle forme previste dall'art. 117 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

Il presente decreto sara' inviato ai competenti Organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

#### **Allegato 1**

Modello di istanza.

**Testo: in vigore dal 09/07/2009**

---> Per il testo dell'allegato 1 consultare il documento in formato PDF <---

Decreto del 19/05/2009

**Allegato 2**

Certificazione del credito liquido ed esigibile.

**Testo: in vigore dal 09/07/2009**

---> Per il testo dell'allegato 2 consultare il documento in formato PDF <---



ALLEGATO 1  
(alla Amministrazione debitrice)

Oggetto: *Istanza per la cessione dei crediti di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del n. , di attuazione all'articolo 9, comma 3 bis, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 (decreto anticrisi).*

### DATI DEL CREDITORE

**a) (persona fisica)**

Cognome e Nome \_\_\_\_\_

Luogo e Data di Nascita \_\_\_\_\_

Residenza (indirizzo completo) \_\_\_\_\_

Codice Fiscale \_\_\_\_\_ Partita

I.V.A. \_\_\_\_\_

Riferimenti telefonici \_\_\_\_\_ Telefax

\_\_\_\_\_

E-mail \_\_\_\_\_

Coordinate Bancarie (ABI, CAB, numero c/c) \_\_\_\_\_

**b) (persona giuridica)**

**Denominazione** \_\_\_\_\_ **Ragione**

**Sociale** \_\_\_\_\_ **Capitale Sociale**


\_\_\_\_\_

Sede Legale (indirizzo completo) \_\_\_\_\_

Sede Operativa (indirizzo completo) \_\_\_\_\_

Iscrizione CCIAA \_\_\_\_\_ Iscrizione

nel Registro delle Imprese \_\_\_\_\_



Codice Fiscale \_\_\_\_\_

Partita I.V.A. \_\_\_\_\_ Legale  
Rappresentante ( *Cognome e Nome, Luogo e Data di Nascita, estremi dell'atto di  
conferimento dei poteri di rappresentanza*)

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ Riferimenti Telefonici  
\_\_\_\_\_

Telefax \_\_\_\_\_

E-mail \_\_\_\_\_

Coordinate Bancarie (ABI, CAB, numero c/c) \_\_\_\_\_

#### DATI DELL'AMMINISTRAZIONE INTERESSATA

Denominazione \_\_\_\_\_

Ufficio Competente \_\_\_\_\_

Codice Fiscale \_\_\_\_\_

Sede \_\_\_\_\_ (indirizzo completo)

Riferimenti Telefonici \_\_\_\_\_

Telefax \_\_\_\_\_

E-mail \_\_\_\_\_


Altro (riportare ogni altro elemento, in possesso dell'istante, utile all'individuazione  
dell'amministrazione statale interessata)

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

#### ELENCO DEI DOCUMENTI DA ALLEGARE COMPROVANTI IL CREDITO

Credito complessivo di euro (in **cifre** e in lettere) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



per (descrizione delle somministrazioni, forniture e appalti, nonché numero e data di  
Repertorio del relativo  
contratto) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Documenti di Spesa relativi al credito (fattura/parcella/certificato di pagamento/ecc., con  
indicazione del numero, della data e dell'importo)

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Altro (riportare ogni altro elemento, in possesso dell'istante, utile all'individuazione del  
credito)

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_


**Luogo e Data** \_\_\_\_\_

**Sottoscrizione** \_\_\_\_\_

**Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si autorizza il trattamento dei dati  
personali per tutte le attività connesse allo svolgimento della procedura di cui al decreto  
del Ministro dell'economia e delle finanze del n. , finalizzate alla  
cessione dei crediti.**

**Luogo e Data** \_\_\_\_\_

**Sottoscrizione** \_\_\_\_\_



ALLEGATO 2

Da redigere su carta intestata **dell'Ufficio di Ragioneria competente** (Denominazione, Ufficio, Indirizzo, Telefono, Telefax, E-mail, ecc.).

**Vista** l'istanza presentata da (dati del cteditore) in data (...) ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del **n. di attuazione all'articolo 9, comma 3 bis**, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 (decreto anticrisi), ricevuta in data (...);

**Visti** gli atti d'ufficio;

**Riscontrato** che il credito complessivo di euro (in cifre e in lettere)

\_\_\_\_\_ per (descrizione di somministrazioni, forniture e appalti, nonché numero e data di Repertorio del relativo contratto)\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ di cui risulta titolare il creditore istante come sopra indicato, è certo, liquido, ed esigibile alla data del (...); [ovvero, nel caso di certificazione negativa, occorrerà riscontrare che il credito *non è* certo, liquido, ed esigibile];


#### SI CERTIFICA

- a) Che il credito complessivo di euro (in cifre e in lettere) \_\_\_\_\_ di cui risulta titolare il creditore sopra indicato, è certo, liquido, ed esigibile alla data del (...);
- b) per il medesimo credito \_\_\_\_\_ sussiste iscrizione nel conto dei residui passivi dell'esercizio (...); ovvero si è verificata perenzione amministrativa;
- c) il credito trova copertura sugli **stanziamenti** del Capitolo di spesa (\_\_\_\_\_);

*per i soli enti assoggettati al patto di stabilità interno:*

- d) che, ai **fini** del rispetto del patto di stabilità interno, l'importo del credito potrà essere corrisposto alla banca o istituto finanziario, entro la data del (...) e con l'indicazione delle modalità (in unica soluzione, ovvero in via dilazionata)".

che il credito sopra indicato è risultato totalmente/parzialmente insussistente inesigibile



per le seguenti ragioni:

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

Luogo e Data \_\_\_\_\_

Sottoscrizione \_\_\_\_\_

09A07729

DECRETO 7 luglio 2009.

**Emissione di buoni ordinari del Tesoro a novantadue giorni.**

#### IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché l'art. 3 del Regolamento, adottato con proprio decreto n. 219 del 13 maggio 1999, relativo agli specialisti in titoli di Stato scelti sui mercati finanziari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia

e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visto il decreto ministeriale n. 118249 del 30 dicembre 2008, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo;

